CAMERA DEI DEPUTATI N. **5458-A**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHEDINI, PECORELLA, BIONDI, COLA, FANFANI, FRAGALÀ, LUSSANA, MAZZONI, PISAPIA, TAORMINA, VITALI

Introduzione dell'articolo 391-*undecies* del codice di procedura penale, in materia di investigazioni difensive

Presentata il 25 novembre 2004

(Relatore: **GHEDINI)**

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 22 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione permanente,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 5458, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito e recante disposizioni in materia di investigazioni difensive;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l),* della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 391-*decies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 391-*undecies*. *(Soggetti che espletano investigazioni difensive)*. – 1. I soggetti di cui all'articolo 391-*bis* che hanno espletato investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a notiziare il proprio assistito di ogni attività espletata, anche in relazione allo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.

2. I soggetti di cui all'articolo 391-*bis* nell'espletamento dell'attività di cui al presente titolo non sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 391-*undecies*. *(Soggetti che espletano investigazioni difensive)*. – 1. I soggetti di cui all'articolo 391-*bis* che hanno espletato investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate **e nell'interesse del medesimo assistito**, sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a **informare** il proprio assistito **dell'**attività espletata, anche in relazione allo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.

2. *Identico* ».

€ 0,30

14PDL0072920